



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

tel + 39 040 377 2454
fax + 39 040 377 2463

economia@regione.fvg.it;
economia@certregione.fvg.it
I - 34132 Trieste, via Trento 2

LR 3/2020, articolo 5. L.R. 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), art.5.

DGR n. 779 dd.29.05.2020 recante approvazione in via definitiva dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 5 della legge regionale 3/2020, con particolare riferimento al ristoro nonché al sostegno nella fase di ripresa dell'attività a favore dei soggetti gestori di strutture ricettive turistiche, agli esercenti attività commerciali, artigianali, nonché degli ulteriori servizi.

Approvazione dell'elenco codici ATECO attività ammesse a contribuzione, delle modalità procedurali, del modulo di domanda per la concessione dei contributi e del modello di conferimento della procura.

Delega al CATA e al CATT FVG delle funzioni amministrative relative alla concessione dei contributi ai sensi dell'art.5 della LR 3/2020.

Il Direttore Centrale

Vista la legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), con la quale la Regione, nell'ambito degli interventi conseguenti all'emergenza epidemiologica COVID-19, dichiara la volontà di adottare ogni utile misura concretamente necessaria a fronteggiare la crisi economica che investe anche il settore produttivo regionale;

Visto in particolare l'articolo 5 della legge regionale 3/2020, ai sensi del quale l'Amministrazione regionale è autorizzata, previo parere della competente Commissione consiliare, a concedere contributi, anche in forma di credito di imposta, a favore delle imprese dei settori ricettivo, turistico, commercio, artigianato e dei servizi connessi a tali settori, anche prevedendo maggiorazioni di intensità contributiva rispetto ai corrispondenti interventi previsti a livello statale;

Visto che il medesimo articolo 5, in considerazione della situazione emergenziale e della necessità di attuare con assoluta urgenza gli interventi ivi disciplinati, consente che i contributi siano concessi e contestualmente erogati sulla base della sola presentazione della domanda, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 7/2000;

Vista la legge regionale 18 maggio 2020, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali, finanza locale, funzione pubblica, formazione, lavoro, cooperazione, ricerca e innovazione, salute e disabilità, rifinanziamento dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020 recante misure a sostegno delle attività produttive), in particolare, l'articolo 18, comma 10;

Visto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", come convertito con modifiche con legge 24 aprile 2020, n. 27;

Vista l'ordinanza contingibile e urgente del 23 febbraio 2020, emanata dal Ministero della salute d'intesa con il Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, la quale ha stabilito le prime misure al fine di contenere e contrastare l'evolversi della situazione epidemiologica, quali:

a) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi in luogo pubblico o privato

sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva, religiosa; discoteche e locali notturni;

b) chiusura dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie, corsi per educazione degli adulti e dei servizi per il diritto allo studio ad essi connessi, ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza;

c) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 42/2004, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;

d) sospensione di ogni viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale che estero;

Considerato che la data di adozione della predetta ordinanza contingibile e urgente può essere considerata come data indicativa del verificarsi della crisi economica causata dall'emergenza epidemiologica COVID-19 in Friuli Venezia Giulia;

Vista la DGR n. 489 del 30 marzo 2020 con cui sono stati approvati, in via definitiva, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 5 della legge regionale 3/2020, finalizzati alla maggiorazione dell'intervento di cui all'articolo 65 del decreto legge 18/2020;

Visto il proprio decreto n.1370/PROTUR dd.04.06.2020 recante "LR 3/2020, articolo 5. DGR n. 696 dd. 15.05.2020. Approvazione definitiva elenco domande ammissibili a contribuzione per la concessione dei contributi a sostegno delle locazioni per le imprese e per gli esercenti arti e professioni a ristoro dei danni causati dall'emergenza Covid-19 a favore dei settori ricettivo, turistico, commercio e servizi connessi a tali settori";

Tenuto conto della necessità di proseguire nell'attuazione all'articolo 5 della legge regionale 3/2020 al fine di garantire adeguato ristoro anche alle attività che, sebbene non sospese in applicazione dei provvedimenti adottati a livello nazionale e regionale, hanno di fatto subito importanti danni economici correlati alle iniziative di limitazione degli spostamenti finalizzati a limitare il diffondersi dell'epidemia COVID-19;

Vista la propria deliberazione 734 del 22 maggio scorso con cui sono stati approvati in via preliminare i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 5 della legge regionale 3/2020, con particolare riferimento al ristoro ai soggetti esercenti attività nel settore ricettivo turistico e commerciale e dei servizi alla persona come sopra individuati;

Visto il parere reso in data 26 maggio 2020 dalla competente Commissione consiliare che, a maggioranza, si è espressa favorevolmente sulla citata DGR 734/2020, successivamente integrata e modificata in ordine alle categorie di attività ammesse a contributo, con particolare riferimento agli affittacamere, anche con precisazione dell'oggetto dell'attività di controllo da parte dell'amministrazione;

Vista quindi la propria deliberazione n. 779 dd.29.05.2020 recante approvazione in via definitiva dei Criteri e modalità per la concessione di contributi a ristoro dei danni causati dall'emergenza COVID-19 a sostegno delle strutture ricettive turistiche, commerciali, artigianali nonché dei servizi alla persona, in attuazione dell'articolo 5, della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3, recante Misure a sostegno delle attività produttive, di seguito solo "Criteri";

Dato atto che le risorse disponibili per il finanziamento della linea contributiva in oggetto ammontano a euro 34.231.771,22, come stanziati ad oggi a valere sui capitoli 18458/S e 8458/S di competenza della Direzione centrale attività produttive;

Confermato che i contributi sono concessi in applicazione della sezione 3.1. (Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali i) del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 di cui alla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020;

Preso atto in particolare che in base ai Criteri di cui alla citata DGR. 779/2020:

- i soggetti beneficiari di contribuzione sono i soggetti gestori di strutture ricettive turistiche, gli esercenti attività commerciali, artigianali, nonché gli esercenti ulteriori servizi come meglio specificati nella tabella A allegata parte integrante della citata DGR n.779/2020 che svolgono le attività codificate nei codici ATECO, selezionabili in fase di compilazione della domanda, secondo l'elenco *allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente decreto*;

- le strutture ricettive turistiche e gli esercizi commerciali e artigianali e i servizi connessi a tali settori oggetto di contributo devono avere sede legale e sedi operative sul territorio regionale; le attività di prestazione di servizi alla persona devono essere svolte sul territorio regionale medesimo;
- ai soggetti individuati come beneficiari è riconosciuto un contributo a fondo perduto da 500 a 4.000 euro secondo quanto riportato nella citata tabella A;

Visto l'art.5 dei Criteri recante le modalità di presentazione della domanda;

Dato atto in particolare che può essere soddisfatta una sola domanda riferita ad un'unica attività; nel caso pervenga più di una domanda da parte dello stesso richiedente, verrà ritenuta ammissibile solo la prima pervenuta ovvero, in caso di domande presentate per diverse attività, quella che prevede il contributo più elevato;

Dato atto altresì che ai fini della regolarità fiscale della domanda il richiedente deve aver ottemperato al pagamento dell'imposta di bollo di euro 16,00 (la data di versamento con modello F23 o la data della marca da bollo non devono essere successive alla data di presentazione della domanda);

Visto l'art.6 dei Criteri che disciplina il procedimento di concessione del contributo in particolare disponendo che:

- i contributi sono concessi e contestualmente erogati, anche per il tramite del CATA e del CATT FVG, sulla base della sola presentazione della domanda, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 7/2000, secondo l'ordine cronologico determinato dal numero progressivo di protocollo attribuito dal sistema informatico;
- i contributi sono concessi fino ad esaurimento delle risorse disponibili; dell'esaurimento delle risorse e dell'eventuale disponibilità di ulteriori risorse finanziarie è data comunicazione ai soggetti interessati mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale della Regione, nella sezione dedicata al presente provvedimento;

Dato atto che la procedura di presentazione delle domande per l'erogazione dei contributi sopra citati verrà avviata in data 10.06.2020 e si chiuderà in data 26.06.2020;

Preso atto che, ai sensi del comma 2 del citato art.6, entro sette giorni dall'approvazione della presente deliberazione, con decreto del Direttore centrale attività produttive vengono definite le modalità procedurali per la concessione dei contributi, anche con riferimento all'attuazione della delega al CATA e al CATT FVG;

Ritenuto quindi di approvare, sulla base dei Criteri, le modalità procedurali per la concessione dei contributi di cui al citato art.5 della L.R. 3/2020, *nel testo allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente decreto*;

Dato atto che la domanda di contributo deve essere presentata nei contenuti di cui al modulo *in allegato 3 parte integrante e sostanziale del presente decreto*, comprensivo anche delle dichiarazioni inerenti i requisiti di ammissibilità;

Dato atto che è ammessa la presentazione della domanda anche da parte di un soggetto delegato con procura, secondo il modello *allegato 4 parte integrante e sostanziale del presente decreto*;

Visto l'articolo 72 bis della stessa LR 12/2002 e, in particolare:

- il comma 3, ai sensi del quale sono delegate al Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane (CATA) le funzioni amministrative concernenti la concessione degli incentivi ivi indicati;
- il comma 4, ai sensi del quale la Giunta regionale emana direttive al CATA al fine di disciplinare l'esercizio delle funzioni delegate;

Preso atto che con il decreto del Direttore centrale attività produttive del 29 dicembre 2011, n. 2337, si è autorizzato il CATA con sede legale in Trieste all'esercizio delle funzioni delegate, secondo quanto previsto dal citato articolo 72, comma 2 della LR 12/2002, con decorrenza 1° gennaio 2012;

Richiamata da ultimo la deliberazione della Giunta Regionale n.125 del 30 gennaio 2020 recante "Approvazione delle Direttive al CATA in materia di delega di funzioni amministrative per la concessione di incentivi alle imprese artigiane – anno 2020";

Vista la legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 84 bis della citata LR n.29/2005, come introdotto dall'articolo 7 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), che "per le finalità di cui all'

articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell' articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59)", prevede l'istituzione del Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG) autorizzato dall'Amministrazione regionale a svolgere, quale referente unico nei rapporti con la stessa, le seguenti funzioni amministrative delegate (attività di cui al citato articolo 23 del D.lgs. 114/1998):

a) concessione degli incentivi a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio previsti dalla vigente normativa regionale (art.100 LR 29/2005) a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio;

b) concessione degli incentivi a valere sul Fondo per contributi alle imprese turistiche e pubblici esercizi (art.38 LR 4/2016);

c) concessione degli incentivi alle agenzie di viaggio e turismo (art.54 LR 2/2002);

Visto in particolare il comma 8 del citato articolo 84 bis della legge regionale 29/2005, il quale dispone che la Giunta regionale, con propria deliberazione, emana apposite direttive al CATT FVG al fine di disciplinare l'esercizio delle funzioni delegate e stabilire criteri e modalità di utilizzo delle risorse assegnate;

Preso atto che con il decreto del Direttore centrale attività produttive del 16 dicembre 2016, n. 3252 il CATT FVG è stato autorizzato, a far data dal 1° gennaio 2017, all'esercizio delle funzioni delegate di cui al citato 84 bis, comma 1, della LR 29/2005;

Richiamata da ultimo la deliberazione della Giunta Regionale n.1386 del 9 agosto 2019 recante approvazione, in attuazione di quanto disposto dal citato art. 84 bis, comma 8, della LR 29/2005, delle "Direttive al Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG) in materia di funzioni amministrative delegate di cui all'articolo 84 bis, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2005, n.29";

Preso atto quindi che il CATA e il CATT FVG, quali referenti unici nei rapporti con l'Amministrazione regionale per i settori di competenza sulla base delle normative sopra citate, già vengono autorizzati dalla stessa Amministrazione e in particolare con decreti del Direttore centrale attività produttive all'esercizio di funzioni amministrative delegate concernenti la concessione di incentivi alle imprese;

Ritenuto quindi, sulla base di quanto disposto dal comma 1 ter del citato art.5 della L.R. 3/2020, come da ultimo introdotto dalla citata L.R. 5/2020, di autorizzare il CATA e il CATT FVG, ciascuno per il rispettivo ambito di competenza come individuato dalle disposizioni e dai provvedimenti più sopra richiamati, all'esercizio delle funzioni amministrative delegate relative ai procedimenti contributivi di cui al citato comma 1 dell'art.5 della L.R. 3/2020, concernenti in particolare l'adozione dei provvedimenti di concessione e contestuale liquidazione dei contributi ai fini della maggiorazione dell'intervento di cui all'articolo 65 del DL 18/2020;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. di data 27/08/2004 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista l'Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta

1. di approvare:

- la tabella dei codici ATECO riferiti alle attività ammesse a contribuzione in attuazione dell'art.5 della L.R. n.3/2020, *in allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente decreto*;
- le modalità procedurali per la concessione dei contributi, come definite nel documento, *in allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente decreto*;
- i contenuti della domanda di contributo secondo il modulo *allegato 3 parte integrante e sostanziale del presente decreto*, comprensivo anche delle Dichiarazioni inerenti i requisiti di ammissibilità;
- il modulo di procura, secondo il modello *allegato 4 parte integrante e sostanziale del presente decreto*;

2. di autorizzare il CATA e il CATT FVG all'esercizio delle funzioni amministrative delegate

relative ai procedimenti contributivi di cui al citato comma 1 dell'art.5 della L.R. 3/2020, concernenti in particolare l'adozione dei provvedimenti di concessione e contestuale liquidazione dei contributi a favore dei gestori di strutture ricettive turistiche, degli esercenti attività commerciali, artigianali, nonché degli esercenti ulteriori servizi come meglio specificati nella tabella A allegata parte integrante della citata DGR n.779/2020;

3. che il provvedimento di concessione e contestuale erogazione dei contributi verrà adottato entro n.45 giorni dal termine finale di chiusura della procedura di presentazione di tutte le domande di contributo;
4. il presente decreto viene pubblicato sul sito istituzionale della Regione (www.regione.fvg.it).

IL DIRETTORE CENTRALE
Dott. ssa Magda Uliana

“Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/05 e s.m.i.”